

## **LE NORME SULL'ORIGINE DELLE MERCI ("MADE IN" E ORIGINE "PREFERENZIALE")**

In tema di origine delle merci è facile avere le idee confuse; le norme sono scritte in "eurocratese", non sempre facile da interpretare, sono state modificate e integrate numerose volte nel corso degli anni e, soprattutto, si usa lo stesso termine, "origine", per concetti un po' differenti fra loro.

Vediamo, quindi, di fare un po' di chiarezza.

La prima cosa da fare è non fidarsi dei "sentito dire"; in tema di origine valgono solo le regole scritte dall'Unione Europea, niente altro. Il Codice Doganale dell'Unione è la principale base giuridica di riferimento, ma può rivelarsi una lettura complessa per i non addetti ai lavori.

Come anticipato poco sopra, ESISTONO DUE DEFINIZIONI DI ORIGINE: un conto è poter dichiarare che un prodotto è "fabbricato" in un determinato Paese ("made in"), un altro è poter esportare quel medesimo bene in certa Nazione, potendo usufruire di un trattamento dazionario di favore.

### **ORIGINE NON PREFERENZIALE (corrisponde al "made in")**

Poter dire che un prodotto è originario di un dato Paese ("made in"), può essere utile ai fini commerciali (basti pensare al grande prestigio del "made in Italy" e agli innumerevoli tentativi di contraffazione), ma **non consente di usufruire di agevolazioni daziarie** quando si esporta il bene.

### **Come si fa a stabilire l'origine di una merce?**

Se alcuni prodotti sono chiaramente originari di un determinato Paese, perché vi sono interamente ottenuti (si pensi alla frutta coltivata), nella maggior parte dei casi i prodotti sono il risultato di una lavorazione o di una trasformazione a partire da semilavorati, componenti e/o materie prime che, almeno in parte, possono essere non originarie del paese produttore.

La regola base stabilisce che, fra tutte le lavorazioni o trasformazioni cui può essere sottoposto un prodotto, in Paesi differenti, il bene prende l'origine nel Paese in cui è avvenuta l'ultima ad averlo modificato in modo sostanziale.

### **Cosa si intende per lavorazione o trasformazione sostanziale?**

Di sicuro non significa che basti stringere qualche vite, tanto è vero che alcune operazioni minori (dette "insufficienti" o "minime") non conferiscono mai l'origine (ad esempio: il mero assemblaggio, l'imballaggio, la spolveratura, ecc...).

Ad esempio, se si importa un container pieno di telai, ruote, manubri, freni e pedali fabbricati in Cina e, in Italia, si procede a stringere viti e bulloni sino ad ottenere delle biciclette, queste non potranno essere definite 'made in Italy', ma conserveranno l'origine cinese dei componenti.

Per stabilire se le operazioni effettuate in un dato Paese su materie non originarie siano o meno sufficienti a conferire l'origine di quel Paese, sono stati fissati dei criteri per ciascuna categoria di prodotti; ad esempio, il cambiamento di voce doganale, oppure una percentuale massima –in valore– di semilavorati, componenti e/o materie prime non originarie che possono essere utilizzate, o un processo produttivo specifico che deve essere osservato, od anche una combinazione di questi criteri.

Esempio 1:

un'azienda italiana produce il semilavorato in tessuto, lo manda in Serbia per la cucitura e lo reimporta sotto forma di collant; anche se in Italia i prodotti verranno sottoposti alle fasi di tintura e confezionamento, l'origine resterà serba.

Esempio 2:

un'azienda italiana importa dalla Serbia il semilavorato in tessuto e, in Italia, lo cuce ed effettua tutte le operazioni successive; i prodotti così ottenuti saranno di origine italiana.

### **Come si certifica l'origine non preferenziale?**

Un'azienda che rispetti le regole di origine previste dall'Unione Europea, ha il diritto di riportare sui prodotti, sulle confezioni, sulla pubblicità e su qualsivoglia documento commerciale e non, l'esatta origine dei beni.

In caso di esportazione in Paesi extra UE, l'azienda esportatrice ha il diritto di farsi certificare l'origine da un ente pubblico, nel nostro caso, la Camera di Commercio, tramite un documento denominato '**certificato di origine**', rilasciato sotto la responsabilità diretta dell'azienda dichiarante.

### **Cosa accade se si dichiara un origine non vera?**

Se si commercializza un prodotto, dichiarandone un origine non corrispondente al vero, si commette il reato di 'frode in commercio'; inoltre, se si mente dichiarando l'origine italiana, si commette anche il reato di 'falsa indicazione di origine'.

Se si chiede il rilascio di un certificato di origine, mentendo sull'origine effettiva dei beni, si commette il reato di 'falso ideologico'.

Infine, se si importa, esporta o commercializza un prodotto non originario dell'Unione Europea, che riporti segni o indicazioni che possano indurre il compratore a pensare che sia italiano (ad esempio, indicando in etichetta la sede legale dell'importatore italiano), si commette il reato di 'fallace indicazione di origine' (equiparata al falso ideologico).

**Riepilogando**, l'origine non preferenziale ("made in"):

- non permette di usufruire di agevolazioni daziarie
- identifica il Paese in cui la merce è stata prodotta o ha subito l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale
- viene attestata con una semplice dichiarazione in fattura (ad es.: *goods made in Italy*), oppure con un certificato d'origine rilasciato dalla Camera di Commercio (sotto la responsabilità dell'azienda dichiarante)

## **ORIGINE PREFERENZIALE**

L'Unione Europea ha firmato accordi con diversi Paesi (chiamati "accordisti", per ridurre le barriere daziarie e agevolare così gli scambi commerciali.

Gli accordi prevedono l'azzeramento o, comunque, una forte riduzione dei dazi, per tutti quei prodotti che, rispettando delle regole severe in termini di lavorazioni o trasformazioni minime da effettuare nei rispettivi Paesi firmatari, si possono definire originari di quei Paesi.

### **Come si fa a stabilire l'origine preferenziale di una merce?**

Le norme sull'origine "preferenziale" sono molto più stringenti rispetto a quelle previste per ottenere l'origine non preferenziale; cosa comprensibile, in quanto consentono di beneficiare di un dazio di favore ("preferenziale", appunto).

Per conferire il carattere originario a un prodotto sono stati, pertanto, fissati dei criteri per ciascuna categoria di prodotti (cambiamento di voce doganale, percentuale massima –in valore- di semilavorati, componenti e/o materie prime non originarie, processo produttivo specifico, o una combinazione di questi criteri), in modo da stabilire se le operazioni effettuate in un dato Paese su materie non originarie siano o meno sufficienti a conferire l'origine "preferenziale" di quel determinato Paese.

A differenza di quanto accade per il "made in", quando si parla di origine preferenziale ci si riferisce all'intera Unione Europea e non a un singolo Stato membro, per cui non ha alcuna rilevanza che le lavorazioni o trasformazioni siano effettuate in questo o in quel Paese comunitario, l'importante è che avvengano all'interno del territorio doganale dell'Unione Europea (non dimentichiamo che gli accordi sono stati firmati dalla UE).

#### **Esempio 1**

un'azienda italiana produttrice di collant importa dalla Serbia il semilavorato in tessuto e, in Italia,

lo cuce ed effettua tutte le operazioni successive; i prodotti così ottenuti, pur assumendo l'origine non preferenziale italiana ("made in Italy"), non potranno prendere l'origine preferenziale UE.

## Esempio 2

Un'azienda italiana produttrice di collant importa da un Paese extra UE il filo e, in Italia, esegue tutte le operazioni di tessitura e successive, sino al confezionamento; i prodotti così ottenuti, saranno sia "made in Italy" che di origine preferenziale Unione Europea

## **Come si certifica l'origine preferenziale?**

L'origine "preferenziale" viene solitamente attestata da un certificato di circolazione EUR1 timbrato dall'agenzia delle Dogane e compilato dall'esportatore (tranne che per alcuni Paesi coi quali occorre utilizzare solo la dichiarazione su fattura o il sistema REX) o, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, da un dichiarante doganale debitamente autorizzato.

In caso di esportazioni di merci di origine preferenziale aventi valore non superiore a 6.000 euro, è possibile sostituire l'EUR1 con un'apposita dichiarazione in fattura, mentre per importi superiori l'azienda può sostituire l'EUR1 solo dopo aver acquisito lo status di "esportatore autorizzato" (occorre presentare apposita istanza all'Agenzia delle Dogane competente per territorio)

## **Cosa accade se si dichiara un'origine preferenziale non vera?**

Se si richiede un certificato di circolazione EUR1, mentendo sull'effettiva origine preferenziale delle merci, si commette il reato di "falso ideologico".

Occorre fare attenzione, in quanto, non solo già in fase di emissione del certificato EUR1, la Dogana può richiedere all'esportatore di provare l'origine preferenziale, anche tramite una sintesi del processo produttivo, ma, a campione o su segnalazione diretta da parte di una dogana estera, possono essere effettuati dei controlli a posteriori sui vari certificati emessi.

In caso di verifica, l'operatore deve essere in grado di dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa; se non dovesse essere in grado di esibire prove adeguate, oltre ad essere soggetto al

pagamento di una sanzione e al rischio di una denuncia penale per falso ideologico, si vedrebbe revocare il certificato EUR1, con la conseguenza che il proprio cliente che ha effettuato l'importazione, beneficiando di dazi ridotti proprio grazie all'EUR1 revocato, verrebbe sanzionato dalle autorità doganali del Paese importatore.

**Riepilogando**, l'origine preferenziale:

- consente di usufruire di agevolazioni daziarie nei vari Paesi di importazione firmatari degli accordi;
- identifica il Paese o gruppo di Paesi in cui la merce è stata prodotta o ha subito l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, secondo le regole stabilite dagli accordi stipulati dall'Unione Europea coi vari Paesi firmatari;
- viene attestata con un certificato di circolazione EUR1 (tranne per i Paesi che hanno aderito al sistema REX), rilasciato dall'Agenzia delle Dogane competente (sotto la responsabilità dell'azienda dichiarante), oppure con apposita dichiarazione su fattura per importi inferiori a 6.000 euro (per importi superiori occorre ottenere lo status di "esportatore autorizzato").

## **IL SISTEMA "REX"**

Il sistema degli **"esportatori registrati"** (in breve, **sistema REX**) è il nuovo sistema di **certificazione dell'origine delle merci** che l'Unione europea sta progressivamente introducendo ai fini dei suoi regimi commerciali preferenziali.

Il sistema REX può essere utilizzato per registrare operatori economici dei Paesi SPG che beneficiano di trattamenti tariffari preferenziali concessi dall'UE, **ma anche per registrare esportatori dell'UE**, specie ai fini del cumulo dell'origine con tali Paesi o per esportare merci in un Paese che conceda un trattamento tariffario preferenziale all'UE.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- regole "made in" ("origine non preferenziale"):

> Allegato 22-01 al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015;

> Accordo di Marrakesh sulle regole di Origine (1994);

> posizione comune UE nell'ambito dei negoziati OMC (programma HWP)

- regole "origine preferenziale":

> Allegato 22-11 al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015;

> singoli accordi stipulati dalla UE con i vari Paesi "accordisti"